DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Art. 1

Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

Ai fini della presente legge, per attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonche' di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla presente legge e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.

Versione in vigore dal 5 settembre 1991, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
Estremi	Legge 8 agosto 1991, n. 264
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-dell-attivita-di-consulenza-per-la-circolazione-dei-mezzi/art-1-attivita-di-consulenza-per-la-circolazione-dei-mezzi-di-trasporto

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it